

S T A T U T O

TITOLO I -

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO -

1. Denominazione

1.1 E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione: "LOTTOMATICA GROUP S.p.A.".

2. Sede

2.1 La Società ha sede in Roma. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale e di istituire o sopprimere sedi secondarie.

2.2 Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite o sopresse filiali, uffici, agenzie e rappresentanze in tutto il territorio nazionale e all'estero.

3. Durata

3.1 La Società ha durata fino al 31 dicembre 2070. Detto termine potrà essere prorogato una o più volte con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti, escluso, ai sensi del successivo art. 26 del presente Statuto, il diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

4. Oggetto

4.1 La Società ha per oggetto ogni attività inerente la organizzazione, la gestione e la realizzazione di giochi e/o di lotterie istantanee e/o tradizionali quali, a titolo

	esempli- ficativo, giochi di abilità, concorsi pronostici,	
	forme di e- strazione e scommesse, vuoi in via diretta vuoi	
	per conces- sione da essa ricevuta, in Italia e all'estero.	
	In particolare la Società potrà organizzare e gestire, quale	
	cessionaria del Ministero delle Finanze, il servizio del	
	lotto automatizzato, come previsto dall'art. 1 del d.m.	
	4832/GAB del 17 marzo 1993 e successivi.	
	La Società potrà altresì svolgere ogni attività concessa e/o	
	connessa con i servizi affidati o comunque dati in	
	concessio- ne alle tabaccherie e/o ricevitorie dalla	
	Pubblica Ammini- strazione, inclusa la riscossione di tasse	
	automobilistiche.	
	La Società potrà inoltre svolgere l'attività di esercizio e	
	sviluppo, in regime di concessione, dei giochi numerici a	
	to- talizzatore nazionale attraverso la conduzione della	
	rete di- stributiva.	
	4.2 La Società potrà svolgere qualsiasi altra attività affi- datale dalle Amministrazioni concedenti correlata ai servizi	
	o attività ottenuti in concessione.	
	4.3 La Società potrà compiere tutte le operazioni industria- li, finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari comun- que strumentali al perseguimento dell'oggetto sociale, com- presi il rilascio di fideiussioni e di garanzie reali, l'ac- quisizione, cessione e sfruttamento di privative	
	industriali, brevetti, invenzioni.	

4.4 La Società potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre società imprese e consorzi costituiti o costituendi, anche all'estero, indispensabili, connesse o strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale e compiere, in genere, qualsiasi operazione ritenuta a tal fine necessaria od opportuna nel rispetto della riserva di attività di cui agli artt. 106 e ss., d.lgs n. 385/1993 e relative disposizioni attuative.

TITOLO II -

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

5. Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale, deliberato per totali Euro 159.278.775,00, risulta sottoscritto e versato per Euro 152.286.837, suddiviso in numero di 152.286.837,00 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna e aventi tutte parità di diritti.

Il capitale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti.

5.2 In caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il diritto d'opzione può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea o, nel caso in cui sia stato a ciò delegato, del Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile.

5.3 L'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 21 settem-

bre 2005 ha deliberato, con termine iniziale dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Fineurogames S.p.A. e Lottomatica S.p.A. nella Società:

(i) un aumento a pagamento del capitale sociale, in forma scindibile, per massimi Euro 2.439.110,00 (duemilioni quattrocentotrentanove milacentodieci), con emissione, anche in più tranches, di massime n. 2.439.110 (duemilioni quattrocentotrentanove milacentodieci) nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, al servizio dell'esercizio delle n. 2.439.110 (duemilioni quattrocentotrentanove milacentodieci) opzioni già assegnate ed ancora esercitabili nell'ambito del piano di stock option riservato a dipendenti della Società e di altre società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea straordinaria dell'incorporata Lottomatica S.p.A. in data 14 aprile 2003 e dal Consiglio di Amministrazione di quest'ultima in data 11 giugno 2003, fissando quale termine ultimo per le sottoscrizioni la data del 31 dicembre 2008;

(ii) un aumento a pagamento del capitale sociale, in forma scindibile, per massimi Euro 1.422.667,00 (un milione quattrocentoventidue milaseicentosessantasette) con emissione, anche

	in più tranches, di massime n. 1.422.667 (unmilione quattro-	
	centoventiduemilaseicentosessantasette) nuove azioni ordina-	
	rie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, godimento	
	rego- lare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi	
	dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, al servizio	
	dell'esercizio delle n. 1.422.667 (un	
	milionequattrocentoven- tiduemilaseicentosese-	
	santasette) opzioni già assegnate ed an- cora esercitabili nell'ambito	
	del piano di stock option ri- servato ad Amministratori	
	della Società, in conformità a quanto deliberato	
	dall'Assemblea straordinaria dell'incorpo- rata Lottomatica	
	S.p.A. in data 14 aprile 2003 e dal Consi- glio di	
	Amministrazione di quest'ultima in data 11 giugno 2003,	
	fissando quale termine ultimo per le sottoscrizioni la data	
	del 31 dicembre 2008;	
	(iii) un aumento a pagamento del capitale sociale, in forma	
	scindibile, per massimi Euro 223.175,00 (duecentoventitre- mi-	
	lacentosettantacinque), con emissione, anche in più	
	tranches, di massime n. 223.175	
	(duecentoventitremilacentosettantacin- que) nuove azioni	
	ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna,	
	godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai	
	sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, al	
	servizio dell'esercizio delle n. 223.175 (duecentoventi-	
	tremilacentosettantacinque) opzioni già assegnate ed ancora	

	esercitabili nell'ambito del piano di stock option riservato	
	a dipendenti della Società e di altre società dalla stessa	
	direttamente o indirettamente controllate in conformità a	
	quanto deliberato dall'Assemblea straordinaria dell'incorporata	
	Lottomatica S.p.A. in data 14 aprile 2003 e dal Consiglio	
	di Amministrazione di quest'ultima in data 13 maggio	
	2004, fissando quale termine ultimo per le sottoscrizioni la	
	data del 31 dicembre 2008;	
	(iv) un aumento a pagamento del capitale sociale, in forma	
	scindibile, per massimi Euro 297.580,00 (duecentonovantaset-	
	temilacinquecentoottanta), con emissione, anche in più tran-	
	ches, di massime n. 297.580 (duecentonovantasettemilacinque-	
	cento-ottanta) nuove azioni ordinarie del valore nominale di	
	Euro 1,00 cadauna, godimento regolare, con esclusione del	
	di- ritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del	
	codice civile, al servizio dell'esercizio delle n. 297.580	
	(duecen- tonovantasettemilacinquecentoottanta) opzioni già	
	assegnate dall'incorporata Lottomatica S.p.A. nell'ambito	
	del "Piano di stock option Lottomatica 2005-2010 riservato a	
	dirigenti" della Società e/o di sue controllate in	
	conformità a quanto deliberato in data 12 aprile 2005	
	dall'Assemblea straordina- ria dell'incorporata Lottomatica	
	S.p.A., in data 12 maggio e 21 luglio 2005 dal Consiglio di	
	Amministrazione di quest'ul- tima ed eseguito dai	
	Consiglieri all'uopo delegati, fissando quale termine ultimo	

	per le sottoscrizioni la data del 31 dicembre 2010;	
	(v) un aumento a pagamento del capitale sociale, in forma	
	scindibile, per massimi Euro 57.016,00	
	(cinquantasettemilase-	
	dici), con emissione, anche in più	
	tranches, di massime n. 57.016 (cinquantasettemilasedici)	
	nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00	
	cadauna, godimento regolare, con esclusione del diritto di	
	opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., al	
	servizio del "Piano di stock option Lottomatica 2005-2010	
	riservato a dirigenti" di Lottomatica e/o di sue controllate	
	in relazione alle n. 57.016 (cinquan-	
	tasettemilasedici)	
	opzioni ancora assegnabili dall'incorpora-	
	ta Lottomatica	
	S.p.A. nell'ambito di tale Piano, in confor-	
	mità a quanto	
	deliberato in data 12 aprile 2005 dall'Assem-	
	blea	
	straordinaria dell'incorporata Lottomatica S.p.A. e in data	
	12 maggio e 21 luglio 2005 dal Consiglio di Amministra-	
	zione di quest'ultima, fissando quale termine ultimo per le	
	sottoscrizioni la data del 31 dicembre 2010;	
	(vi) un aumento a pagamento del capitale sociale, in forma	
	scindibile, per massimi Euro 219.812,00 (duecentodiciannove-	
	milaottocentododici), con emissione, anche in più tranches,	
	di	
	massime	n. 219.812
	(duecentodiciannovemilaottocentododici)	nuove azioni
	ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ca-	
	dauna,	
	godimento regolare, con esclusione del diritto di op-	
	zione	

	ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, al	
	servizio dell'esercizio delle n. 219.812	
	(duecentodiciannove- milaottocentododici) opzioni già	
	assegnate dall'incorporata Lottomatica S.p.A. nell'ambito	
	del "Piano di stock option Lottomatica 2005-2010 riservato	
	ad Amministratori" della Società in conformità a quanto	
	deliberato in data 12 aprile 2005 dall'Assemblea	
	straordinaria dell'incorporata Lottomati- ca S.p.A., in data	
	12 maggio 2005 dal Consiglio di Ammini- strazione di	
	quest'ultima ed eseguito dai Consiglieri all'uo- po	
	delegati, fissando quale termine ultimo per le sottoscri- zioni la data del 31 dicembre 2010.	
	5.4 L'Assemblea straordinaria del 12 aprile 2006 ha	
	attribui- to al Consiglio di Amministrazione, per il	
	periodo massimo di cinque anni dalla data del 12 aprile	
	2006, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà	
	di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più	
	volte, per un importo com- plessivo massimo di nominali	
	Euro 1.720.000.000,00 (unmiliar- dosettecentoventimilioni),	
	di cui fino all'importo nominale massimo di Euro	
	1.670.000.000,00 (unmiliardoseicentose settanta- milioni) da	
	offrire in opzione agli Azionisti e fino all'im- porto	
	nominale massimo di Euro 50.000.000,00 (cinquantamilio- ni)	
	da offrire in sottoscrizione a dipendenti di Lottomatica	
	S.p.A. e/o di sue controllate, con esclusione del diritto	

di opzione, ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, cod.

civ.. Nell'esercizio della predetta facoltà, agli

Amministratori è attribuita ogni più ampia facoltà di

determinare, di volta in volta, modalità, termini e

condizioni dell'aumento di capi- tale, compresi il numero

di azioni da emettersi di volta in volta in esecuzione della

delega, il prezzo di sottoscrizione (comprensivo di

eventuale sovrapprezzo), ed il relativo rap- porto di

sottoscrizione nell'esercizio del diritto di opzione in

relazione alle azioni da offrire in opzione agli Azioni-

sti. In particolare, il prezzo di sottoscrizione,

comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni

sarà determi- nato dal Consiglio di Amministrazione anche

tenendo conto delle condizioni dei mercati finanziari,

nonché dell'andamen- to delle quotazioni delle azioni

Lottomatica registrati nell'imminenza dell'operazione.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione fisseranno di

volta in volta apposito termine per la sottoscrizione delle

azioni e prevederanno che, qualora l'aumento deliberato

non venga sottoscritto entro il termine di volta in volta

all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un im-

porto pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

Al Consiglio di Amministrazione è conferita ogni facoltà re-

lativa all'emissione delle nuove azioni - da emettersi di

volta in volta ai sensi del presente art. 5.4 - e per appor-

	tare all'articolo 5 dello Statuto Sociale le variazioni	
	dell'entità numerica del capitale sociale e del numero di	
	azioni rappresentative dello stesso conseguenti	
	all'esecuzione di ogni aumento del capitale sociale.	
	Il Consiglio di Amministrazione, in data 18 maggio 2006,	
	avvalendosi della facoltà delegatagli ai sensi dell'art.	
	2443 cod. civ. dall'assemblea straordinaria degli azionisti	
	di Lottomatica S.p.A. del 12 aprile 2006 ed in parziale	
	esercizio della stessa, ha deliberato di aumentare a	
	pagamento il capitale sociale, in forma scindibile, per	
	l'importo massimo di nominali Euro 57.423.570,00, mediante	
	emissione di massime numero 57.423.570 azioni ordinarie, del	
	valore nominale di un euro ciascuna, con godimento regolare	
	e aventi le medesime caratteristiche di quelle in	
	circolazione, da offrire in opzione agli azionisti, ai	
	sensi dell'art. 2441 cod. civ., ad un prezzo pari a euro	
	25,425 per ciascuna nuova azione ordinaria, di cui euro	
	24,425 a titolo di sovrapprezzo; le azioni di nuova	
	emissione sono state offerte in opzione nel rapporto di	
	n. 5 nuove azioni ordinarie ogni n. 8 azioni ordinarie	
	possedute.	
	Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 agosto	
	2006 è stato deliberato, a valere sulla delega conferita	
	dall'assemblea straordinaria del 12 aprile 2006, di	
	aumentare il capitale sociale per massimi nominali euro	

	2.000.000 mediante emissione di massime n. 2.000.000 azioni	
	da nominali euro 1 ciascuna.	
	5.5 In data 18 ottobre 2006 l'assemblea Straordinaria ha	
	de- liberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione,	
	ai sensi dell'art. 2443, comma 2, cod. civ., per il periodo	
	mas- simo di cinque anni dalla data della deliberazione, la	
	fa- coltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in	
	una o più volte, per un ammontare nominale massimo di Euro	
	15.050.080,00, con esclusione del diritto di opzione ai	
	sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ.,	
	al ser- vizio di uno o più piani di stock option riservati	
	ad ammini- stratori e/o dipendenti di Lottomatica S.p.A.	
	e/o di sue con- trollate, fino al limite massimo del 33% in	
	ragione di anno e con la possibilità di cumulare la parte	
	eventualmente non u- tilizzata nel corso di un dato anno con	
	le parti di competen- za degli anni successivi, e/o al	
	servizio di operazioni di acquisizione di partecipazioni	
	(anche mediante operazioni di fusione o scissione) o di	
	aziende o rami di azienda operanti nei settori di interesse	
	strategico per la Società, senza al- cun limite annuale. Il	
	Consiglio di Amministrazione, in con- formità a quanto	
	previsto dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod.	
	civ., dovrà determinare il prezzo di emissione delle azioni	
	attenendosi ai seguenti criteri:	
	a) in caso di aumenti di capitale al servizio di uno o più	

piani di stock option riservati ad amministratori e/o dipendenti di Lottomatica S.p.A. e/o di sue controllate, il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà determinare un prezzo di emissione corrispondente al valore di mercato delle azioni, tenendo conto della media dei prezzi di borsa dei titoli azionari della Società, rapportata ad un arco di tempo significativo, e comunque non inferiore alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente l'attribuzione delle opzioni da parte del Consiglio di Amministrazione (intendendosi per mese precedente il periodo che andrà dalla data di assegnazione delle opzioni esclusa allo stesso giorno del mese precedente e fermo restando che in detto periodo, ai fini della determinazione della media aritmetica, si terrà conto solo dei giorni di borsa aperta in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie della Società sia stato effettivamente rilevato);

b) in caso di aumenti di capitale al servizio di operazioni di acquisizione di partecipazioni (anche mediante operazioni di fusione o scissione) o di aziende o rami di azienda operanti nei settori di interesse strategico per la Società, il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà determinare un prezzo di emissione corrispondente al valore di mercato

delle azioni, tenendo conto della media dei prezzi di borsa dei titoli azionari della Società, rapportata ad un arco di tempo significativo, o facendo applicazione dei criteri di valutazione più rappresentativi, quali, a titolo esemplificativo, il metodo delle quotazioni di borsa, il metodo dei flussi di cassa attualizzati o il metodo dei multipli di mercato.

In data 18 ottobre 2006 il Consiglio di Amministrazione - a valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea straordinaria in pari data - ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 Cod. Civ., in forma scindibile, per massimi euro 1.500.000,00, con emissione, anche in più tranches, di massime n. 1.500.000 nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 ciascuna, al prezzo di euro 29,45 ciascuna, comprensivo di nominale e sovrapprezzo, godimento regolare (e quindi pari a quello delle altre azioni ordinarie in circolazione alla data della loro emissione), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma IV, secondo periodo, Cod. Civ., da sottoscrivere entro la data ultima del 31 dicembre 2014, al servizio del "Piano di Stock Option Lottomatica 2006-2014 riservato a dipendenti" della Società e/o di sue controllate.

In data 3 maggio 2007 il Consiglio di Amministrazione - a

	va- lere sulla delega conferitagli dall'Assemblea	
	straordinaria in data 18 ottobre 2006 - ha deliberato di	
	aumentare a paga- mento il capitale sociale, ai sensi	
	dell'art. 2443 del codice civile, in forma scindibile, per	
	massimi euro 1.973.790,00 con emissione, anche in più	
	tranches, di massime n. 1.973.790 nuove azioni ordinarie del	
	valore nominale di euro 1 ciascu- na, al prezzo di euro	
	30,40 ciascuna, comprensivo di nominale e sovrapprezzo,	
	godimento regolare (e quindi pari a quello delle altre	
	azioni ordinarie in circolazione alla data della loro	
	emissione), con esclusione del diritto di opzione ai sensi	
	dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile,	
	da sottoscrivere entro la data ultima del 31 dicem- bre	
	2015, al servizio del "Piano di Stock Option Lottomatica	
	2007-2015 riservato a dipendenti" della Società e/o di sue	
	controllate.	
	In data 22 aprile 2008 il Consiglio di Amministrazione - a	
	valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea	
	straordinaria in data 18 ottobre 2006 - ha deliberato di	
	aumentare a paga- mento il capitale sociale, ai sensi	
	dell'art. 2443 Cod. Civ., in forma scindibile, per massimi	
	euro 2.318.045,00 con emis- sione, anche in più tranches, di	
	massime n. 2.318.045 nuove azioni ordinarie del valore	
	nominale di euro 1 ciascuna, al prezzo di euro 20,29	
	ciascuna, comprensivo di nominale e so- vrapprezzo,	

godimento regolare (e quindi pari a quello delle altre azioni ordinarie in circolazione alla data della loro emissione), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma IV, secondo periodo, Cod. Civ., da sottoscrivere entro la data ultima del 31 dicembre 2016, al servizio del "Piano di Stock Option Lottomatica 2008-2016 riservato a dipendenti" della Società e/o di sue controllate.

5.6 In data 23 aprile 2007 l'assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 codice civile, per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, la facoltà di aumentare il capitale sociale a titolo gratuito, in una o più volte, per un ammontare nominale massimo di Euro 3.200.000, mediante emissione di massimo n. 3.200.000 azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, da assegnare a dipendenti di Lottomatica S.p.A. e/o di sue controllate, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, nell'ambito dei piani di attribuzione di azioni vigenti e futuri della Società. Tali aumenti di capitale dovranno avvenire mediante utilizzo della riserva speciale denominata "Riserva Piani ex art. 2349 c.c.", all'uopo costituita e di anno in anno eventualmente ricostituita o incrementata, ovvero secondo le diverse modalità previste dalla normativa di volta in volta vigente.

	In data 3 maggio 2007 il Consiglio di Amministrazione - a	
	valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea	
	straordinaria in data 23 aprile 2007 - ha deliberato, ai	
	sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a	
	titolo gratuito il capitale sociale, in forma scindibile,	
	per massimi nominali euro 99.271,00 con emissione di	
	massime n. 99.271 nuove azioni ordinarie del valore	
	nominale di euro 1 ciascuna, godimento regolare (e quindi	
	pari a quello delle altre azioni ordinarie in circolazione	
	alla data della loro emissione), da assegnare gratuitamente,	
	entro la data ultima del 30 settembre 2007, ai beneficiari	
	del "Piano di Attribuzione di Azioni Retention Lottomatica	
	2006-2011 riservato a dipendenti" della Società e/o di sue	
	controllate, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile,	
	mediante imputazione a capitale, per un importo pari	
	all'ammontare dell'aumento, della riserva speciale	
	denominata "Riserva Piani ex art. 2349 c.c.	
	In data 11 dicembre 2007 il Consiglio di Amministrazione - a	
	valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea	
	straordinaria in data 23 aprile 2007 - ha deliberato, ai	
	sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a	
	titolo gratuito il capitale sociale per nominali euro	
	139.962,00 (centotrentanove-milanovecentosessantadue/00),	
	con emissione di n. 139.962 nuove azioni ordinarie del	
	valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna, godimento regolare	

(e quindi pari a quello delle altre azioni ordinarie in circolazione alla data della loro emissione), da assegnare gratuitamente ad alcuni beneficiari del "Piano di Attribuzione di Azioni Retention Lottomatica 2006-2011", del "Piano di attribuzione di azioni Lottomatica 2006-2009" e del "Piano di attribuzione di azioni Lottomatica 2007-2010", tutti riservati a dipendenti della Società e/o di sue controllate, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, mediante imputazione a capitale, per un importo pari all'ammontare dell'aumento, della riserva speciale denominata "Riserva Piani ex art. 2349 c.c.".

In data 22 Aprile 2008 il Consiglio di Amministrazione - a valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea straordinaria in data 23 aprile 2007 - ha deliberato, ai sensi dell'art. 2443 Cod. Civ., di aumentare a titolo gratuito il capitale sociale, in forma scindibile, per massimi nominali euro 155.497,00

(centocinquantacinquemilaquattrocentonovantasette/00) con emissione di massime n. 155.497 nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 ciascuna, godimento regolare (e quindi pari a quello delle altre azioni ordinarie in circolazione alla data della loro emissione), da assegnare gratuitamente, entro la data ultima del 30 maggio 2008, ai beneficiari del "Piano di Attribuzione di Azioni Lottomatica 2006-2009" e del "Piano di Attribuzione di

Azioni Lottomatica 2007-2010", riservati a dipendenti della Società e/o di sue controllate , ai sensi dell'art. 2349 Cod. Civ., mediante imputazione a capitale, per un importo pari all'ammontare dell'aumento, della riserva speciale denominata "Riserva Piani ex art. 2349 c.c.", stabilendo che, qualora entro la data del 30 maggio 2008 l'aumento di capitale non fosse interamente eseguito, il capitale si intenderà comunque aumentato di un importo corrispondente alle azioni effettivamente assegnate.

6. Azioni

6.1 Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili. È comunque escluso il rilascio di titoli azionari essendo la Società sottoposta al regime di dematerializzazione obbligatoria degli strumenti finanziari emessi.

6.2 L'Assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di azioni ordinarie, di speciali categorie di azioni o di altri strumenti finanziari, da assegnare ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, ai sensi dell'art. 2349 cod. civ..

7. Obbligazioni

7.1 La Società potrà emettere obbligazioni determinandone le modalità e le condizioni di collocamento, ivi comprese obbligazioni al portatore o nominative, anche convertibili o cum warrant, in base alle competenze stabilite dalle

disposizioni di legge applicabili.

TITOLO III - ASSEMBLEA DEI SOCI

8. Convocazione

8.1 L'Assemblea è convocata, nel territorio della Repubblica Italiana, anche fuori dal comune dove ha sede la Società, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, con avviso sottoscritto dal Presidente contenente l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale o sul quotidiano Il Sole24Ore nei termini e modalità previsti dalla legge. Con lo stesso avviso saranno indicati il giorno, il luogo e l'ora delle convocazioni successive alla prima. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per le Assemblee successive alla seconda.

8.2 L'Assemblea è convocata altresì dal Consiglio di Amministrazione su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, nei limiti di quanto previsto all'art. 2367, ultimo comma, del codice civile ovvero dal Collegio Sindacale o da almeno 2 (due) membri dello stesso.

8.3 I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere,

entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Am- ministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

9. Diritti di voto e di intervento

9.1 Ogni Socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.

9.2 Possono intervenire in Assemblea gli Azionisti per i qua- li sia pervenuta alla Società la prescritta comunicazione, da parte di intermediari autorizzati ai sensi delle vigenti di- sposizioni, entro il termine di due giorni non festivi prece- denti la data della riunione assembleare.

9.3 La comunicazione pervenuta conformemente a quanto sopra, è valida anche per le convocazioni successive alla prima.

9.4 Ogni Socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea

può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta.

9.5 Spetta comunque al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea.

10. Presidenza e conduzione dei lavori

10.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente (se nominato); in presenza di più Vice Presidenti, l'Assemblea sarà presieduta dal Vice Presidente più anziano per carica, o, in caso di parità, di età anagrafica. In mancanza anche del/i Vice Presidenti, l'Assemblea sarà presieduta da altra persona eletta dall'Assemblea stessa.

10.2 Spetta a colui che presiede l'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di constatare il diritto di intervento all'Assemblea e la validità delle deleghe, di risolvere le eventuali contestazioni, nonché di dirigere e disciplinare le discussioni stabilendo eventualmente limiti di durata di ciascun intervento, nonché di stabilire ordine e procedure della votazione, il tutto nel pieno rispetto del regolamento che, ove predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea, disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento della stessa tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria.

10.3 L'Assemblea nomina un segretario, anche non Socio, e,

se lo crede opportuno, sceglie fra i Soci due scrutatori. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

10.4 Nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno il verbale è redatto da un notaio.

11. Competenze e maggioranza

11.1 L'Assemblea ordinaria approva il bilancio, nomina gli Amministratori, i Sindaci, il Presidente del Collegio Sindacale, ne determina il compenso e, nel ricorrere dei presupposti e delle condizioni di legge, provvede altresì alla revoca degli stessi, e delibera su quant'altro di sua competenza ai sensi di legge.

11.2 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 120 (centoventi)

giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro 180

(centottanta) giorni se la Società sia tenuta al bilancio

consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze

relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

11.3 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni

dell'atto costitutivo e dello Statuto, nonché su tutto

quanto è riservato alla sua competenza dalla legge.

11.4 Le delibere dell'Assemblea sono prese con le

maggioranze di legge e debbono constare dal verbale

sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal

Segretario.

12. Informazione ai Soci

12.1 I Soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli

atti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già

convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO

13. Consiglio di Amministrazione: nomina

13.1 La Società è amministrata da un Consiglio di

Amministrazione composto da 7 (sette) a 15 (quindici)

membri. L'Assemblea determinerà il numero dei componenti

il Consiglio, che resterà fermo fino a sua diversa

determinazione.

13.2 L'assunzione ed il mantenimento della carica di

Amministratore sono subordinati al possesso dei requisiti

individuali eventualmente stabiliti dalla legge, anche

avuto ri- guardo alle partecipazioni eventualmente detenute dalla So- cietà. Un numero adeguato di Amministratori, comunque non in- feriore a quello prescritto dalla legge, deve possedere i re- quisiti di indipendenza stabiliti dalla legge stessa.

13.3 Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordi- naria sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati devono essere elencati secondo un ordine progressi- vo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, da soli od insieme ad altri Soci, rappresentino la percentua- le minima prevista per legge. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consi- glio di Amministrazione è indicata tale percentuale.

Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità o di decadenza. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti eventualmente stabiliti dalla legge o dallo statuto.

Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori indicato all'art. 13.1 che precede; un numero minimo di tali candidati, pari al numero minimo indicato dalla legge, dovrà possedere i

requisiti di indipendenza da essa previsti.

Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori. All'atto del deposito, ciascuna lista dovrà essere corredata da:

A) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi alla qualifica di indipendenti a norma di legge e di codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, cui la Società aderisca;

B) una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la candidatura ed attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dallo statuto;

C) l'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché copia delle certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati ed attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime.

	La Società, senza indugio e comunque almeno dieci giorni	
	pri- ma dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina	
	degli Amministratori, provvederà agli adempimenti	
	pubblicitari pre- visti dalle disposizioni vigenti.	
	Costituisce specifica causa di ineleggibilità alla carica di	
	Amministratore, ovvero di decadenza, il diniego o il fondato	
	rischio di diniego, da parte di amministrazioni od enti pub-	
	blici o privati, del gradimento prescritto da disposizioni	
	normative od amministrative, anche straniere, applicabili	
	al- la Società ed alle società da essa controllate.	
	Le liste, ovvero le singole candidature, per la	
	presentazione delle quali non siano state osservate tutte le	
	disposizioni che precedono, fatta eccezione per quelle a	
	carico della So- cietà, saranno considerate come non	
	presentate.	
	Inoltre, non saranno considerate le liste che non abbiano	
	ri- portato il numero minimo di voti previsto dalla legge.	
	Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.	
	All'elezione degli Amministratori si procederà come segue:	
	a) dalla lista che abbia ottenuto in Assemblea il maggior	
	nu- mero dei voti (di seguito, la "Lista di Maggioranza")	
	saranno eletti, in base all'ordine progressivo con il quale	
	siano stati elencati nella lista stessa, tanti Consiglieri	
	che rap- presentino la totalità di quelli da eleggere	
	tranne il numero minimo riservato per legge alle minoranze;	

b) dalla seconda lista che abbia ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (di seguito, la "Lista di Minoranza"), saranno tratti Consiglieri in numero pari a quello minimo indicato alla medesima lettera a), secondo l'ordine progressivo in base al quale siano stati indicati nella lista.

Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina del numero legale di Consiglieri indipendenti richiamato all'art. 13.2 che precede, il o i candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà/anno sostituito/i dal/i primo/i candidato/i indipendente/i, secondo il rispettivo ordine progressivo, non eletto/i della medesima Lista di Maggioranza.

In caso di ripetuta parità di voti fra più liste, prevale quella presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista ovvero, in subordine, dal maggior numero di Soci. Nel caso di ulteriore parità di voti tra più liste, i candidati verranno tratti da ciascuna di esse, nel numero previsto dalla legge e dallo statuto, in base al criterio dell'anzianità anagrafica.

Nel caso in cui sia votata una sola lista, tutti i

	Consiglie- ri saranno tratti da tale lista.	
	L'Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza	
	previsti dalla legge che, successivamente alla nomina, li	
	perda, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di	
	Am- ministrazione.	
	13.4 Gli Amministratori dureranno in carica sino ad un	
	massi- mo di tre esercizi, secondo quanto stabilirà	
	l'Assemblea al- l'atto della nomina, e saranno rieleggibili.	
	Essi scadono al- la data dell'Assemblea convocata per	
	l'approvazione del bi- lancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica.	
	13.5 Qualora vengano a mancare uno o più Amministratori, ov-	
	vero i candidati nominati dall'Assemblea non abbiano assunto	
	la carica, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi	
	del- l'art. 2386 del codice civile.	
	Qualora l'Amministratore o gli Amministratori venuti a	
	manca- re siano stati tratti dalla Lista di Minoranza, il	
	Consiglio di Amministrazione provvederà alla loro	
	sostituzione attin- gendo, secondo il rispettivo ordine	
	progressivo, sempre che sia assicurato il numero legale di	
	Amministratori indipenden- ti: (i) alla medesima Lista di	
	Minoranza, ove possibile, ov- vero, in base al maggior	
	numero di voti riportati in Assem- blea, (ii) alle ulteriori	
	liste presentate e votate da Soci che non siano collegati in	
	alcun modo, neppure indirettamen- te, con i Soci che hanno	

presentato o votato la Lista di Maggioranza.

14. Consiglio di Amministrazione: funzionamento

14.1 Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e può eleggere tra i suoi membri altresì uno o più Vice Presidenti che sostituiranno il Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo; in presenza di più Vice Presidenti, in caso di assenza o impedimento del Presidente, lo stesso sarà sostituito dal Vice Presidente più anziano per carica, o in caso di parità, di età anagrafica.

14.2 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati determinandone poteri ed attribuzioni. La carica di Amministratore Delegato, anche se cumulata a quella di Direttore Generale ai sensi del successivo art. 19.3, può essere attribuita anche ad un Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può nominare anche un Comitato Esecutivo, determinandone poteri e attribuzioni.

14.3 In entrambi i casi il Consiglio di Amministrazione stabilirà la periodicità, e in ogni caso almeno ogni trimestre, nonché nelle riunioni di Consiglio convocate per l'approvazione del bilancio di esercizio, della relazione semestrale e delle relazioni trimestrali, con la quale tali organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sull'attività svolta

nell'esercizio delle deleghe loro conferite, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate, e, per quanto riguarda il Comitato Esecutivo, anche sul numero dei componenti, sulla durata e sulle norme che ne regolano il funzionamento.

In caso di nomina del Comitato Esecutivo, ne fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati.

15. Adunanze del Consiglio

15.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione avranno luogo normalmente nella sede della Società, ma nell'avviso di convocazione, potrà anche essere indicato un diverso luogo. Le riunioni potranno essere tenute anche per videoconferenza e/o per teleconferenza, purché sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare da parte del Presidente e degli altri partecipanti, la possibilità di ogni partecipante ad intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, nonché la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione; dovranno tuttavia essere presenti nel luogo della convocazione il Presidente e il Segretario.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presi-

dente di sua iniziativa, o a richiesta scritta dell'Amministratore Delegato o di uno degli Amministratori Delegati o di tre Consiglieri, mediante lettera o comunicazione telegrafica o telex o telefax o posta elettronica spedita ai Consiglieri ed ai Sindaci almeno tre giorni lavorativi prima della riunione. In caso di urgenza il termine minimo è ridotto a quarantotto ore. Il Consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o anche individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale.

L'avviso di convocazione dovrà contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

15.3 Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito anche in assenza di convocazione purché tutti i Consiglieri ed i Sindaci effettivi siano presenti.

16. Validità e Verbalizzazione delle Deliberazioni Consiliari

16.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

16.2 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato; in presenza di più Vice Presidenti la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente più anziano di carica, o in caso di parità, di età anagrafica; in assenza del

	Presidente e del/i Vice Presidenti, la riunione sarà	
	presieduta dal Consigliere più anziano di carica o, in caso	
	di parità, di età anagrafica.	
	16.3 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un	
	Segretario, scelto anche al di fuori dello stesso	
	Consiglio e, in tal caso, senza diritto di voto.	
	16.4 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione	
	saranno verbalizzate a cura del Segretario o, in sua	
	mancanza, da parte di un Consigliere con funzioni di	
	segretario; i verbali saranno trascritti in apposito libro e	
	sottoscritti dal Segretario e dal Presidente della	
	riunione. Tale libro verrà conservato presso la sede della	
	Società.	
	17. Consiglio di Amministrazione: poteri	
	17.1 Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri	
	di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società.	
	Esso compie tutti gli atti utili od opportuni per il conse-	
	guimento dell'oggetto sociale.	
	Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le	
	seguenti competenze:	
	a) la delibera di fusione e di scissione nei casi previsti	
	dagli artt. 2505, 2505-bis e 2506-ter, ultimo comma, del co-	
	dice civile;	
	b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;	
	c) l'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappre-	

sentanza;

d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del Socio;

e) gli adeguamenti dello statuto sociale a disposizioni normative;

t) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

17.2 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatta eccezione per i casi in cui la legge richieda espressamente un quorum più elevato. In caso di parità di voti, prevale il voto espresso esclusivamente dal Presidente.

18. Presidente

18.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale e processuale della Società. Il Presidente riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta.

18.2 Il Presidente, in caso di urgenza, può prendere, su proposta dell'Amministratore Delegato o di uno degli Amministratori Delegati e congiuntamente con l'Amministratore Delegato che abbia effettuato la proposta, qualsiasi provvedimento di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione al predetto Organo nella seduta successiva.

18.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia

conferire la rappresentanza e la firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, con le stesse facoltà di cui sopra, anche al Vice Presidente e/o a ciascuno dei Vice Presidenti e/o all'Amministratore Delegato e/o a ciascuno degli Amministratori Delegati.

19. Amministratore Delegato e Direttore Generale

19.1 L'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati sono nominati dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 14.2 del presente statuto.

19.2 L'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati esercitano i poteri a lui/loro delegati dal Consiglio di Amministrazione. L'Amministratore Delegato o ciascuno degli Amministratori Delegati può proporre al Presidente gli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio e del Comitato Esecutivo e sovrintende all'attuazione delle relative deliberazioni degli Organi sociali.

19.3 Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali, scelti anche tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinandone i poteri, che potranno comprendere anche la facoltà di nominare procuratori e conferire mandati. Il Consiglio può attribuire la carica di Direttore Generale all'Amministratore Delegato o a ciascuno degli Amministratori Delegati, anche ove questi ricopra/no contemporaneamente la carica di Vice Presidente ai sensi del precedente art. 14.2. Il Consiglio di

Amministrazione inoltre può attribuire all'Amministratore Delegato o a ciascuno degli Amministratori Delegati il potere di nominare e revocare uno o più Direttori Generali, con facoltà di delegare agli stessi parte dei rispettivi poteri ed attribuzioni.

19.4 Il Direttore Generale che non rivesta contemporaneamente la carica di componente il Consiglio di Amministrazione potrà assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, con facoltà di esprimere pareri non vincolanti sugli argomenti in discussione.

TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE E DIRIGENTE PREPOSTO

ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

20. Nomina, composizione e requisiti del Collegio Sindacale

20.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due o più supplenti, nominati dall'Assemblea.

20.2 I Sindaci vengono nominati sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali i candidati dovranno essere elencati in ordine progressivo, specificando obbligatoriamente se la candidatura sia per la carica di Sindaco effettivo o supplente.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

All'atto del deposito, ciascuna lista dovrà essere

corredata:

A) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, sulle competenze acquisite e sulle esperienze maturate dagli stessi, con evidenza degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e delle rispettive scadenze;

B) di una dichiarazione con la quale il singolo candidato accetta la candidatura ed attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dallo statuto;

C) delle informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché delle certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati ed attestanti la titolarità di tale partecipazione;

D) nel caso di una lista presentata da Soci che non intrattengono rapporti di collegamento considerati rilevanti dalla legge nei confronti dei Soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, di una dichiarazione che attesti l'assenza di tali rapporti.

La Società, senza indugio e comunque almeno dieci giorni

pri- ma dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina

dei Sin- daci, provvederà agli adempimenti pubblicitari

previsti dalle vigenti disposizioni.

Costituisce specifica causa di ineleggibilità alla carica di

Sindaco e/o di Presidente, ovvero di decadenza, il diniego

e- spresso da amministrazioni od enti pubblici in virtù di

di- sposizioni normative od amministrative applicabili alla

So- cietà.

Anche se per interposta persona o per il tramite di società

fiduciarie:

- ogni avente diritto potrà votare nonché presentare o con-

correre alla presentazione di una sola lista;

- i Soci appartenenti al medesimo gruppo - per tale

intenden- dosi l'insieme rappresentato dalla società

controllante, dal- le società controllate e dalle società

sottoposte a comune controllo - e i Soci che aderiscano ad

un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società

non possono presentare o votare più di una lista.

Ogni lista dovrà contenere da un minimo di uno fino a un

mas- simo di tre nominativi di candidati alla carica di

Sindaco effettivo, nonché da un minimo di uno fino a un

massimo di cinque nominativi di candidati alla carica di

Sindaco sup- plente; eventuali candidati ulteriori rispetto

ai limiti in- dicati non verranno presi in considerazione,

neppure ai fini della sostituzione di Sindaci venuti a

mancare o che non abbiano assunto la carica.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, rappresentino la percentuale minima prevista per legge. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale è indicata tale percentuale.

Nel caso in cui, alla scadenza del termine di presentazione delle liste, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data; in tal caso, le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà. Di tale circostanza e di tale possibilità viene senza indugio data notizia con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni. Restano comunque valide tutte le altre disposizioni che precedono in materia di nomina del Collegio Sindacale.

Le liste, ovvero le singole candidature, per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono, fatta eccezione per quelle a carico della Società, saranno considerate come non presentate.

All'elezione dei Sindaci si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (di seguito, la "Lista Maggioritaria") saranno tratti 2 (due) Sindaci effettivi e tutti i Sindaci supplenti ivi indicati come tali, seguendo l'ordine progressivo della lista;

b) il restante Sindaco effettivo, con la carica di Presidente, sarà tratto dalla lista che abbia ottenuto, senza tener conto della Lista Maggioritaria, il maggior numero di voti e sia stata presentata e votata da Soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la Lista Maggioritaria (di seguito, la "Lista Minoritaria").

In caso di ripetuta parità di voti tra più liste, prevarrà quella presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista ovvero, in subordine, dal maggior numero di Soci, o, in ulteriore subordine, i candidati saranno tratti dalle liste paritarie nel numero previsto dalla legge e dallo statuto, in base al criterio dell'anzianità anagrafica;

c) vengono eletti Sindaci supplenti tutti coloro che siano stati indicati come tali nella Lista Minoritaria ed in quella che (i) sia stata presentata e votata da Soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la Lista Maggioritaria, e (ii) abbia riportato un numero di voti immediatamente

inferiore a quello della Lista Minoritaria (di seguito, "La Seconda Lista Minoritaria").

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare o non possa assumere la carica:

- ciascuno dei Sindaci effettivi di cui alla lettera a) che precede è sostituito dal primo Sindaco supplente disponibile secondo l'ordine progressivo della Lista Maggioritaria;

- il Sindaco effettivo di cui alla lettera b) che precede è sostituito dal primo Sindaco supplente disponibile secondo l'ordine progressivo della Lista Minoritaria o, in subordine, della Seconda Lista Minoritaria, con la carica di Presidente.

Nel caso in cui sia votata una sola lista, tutti i Sindaci effettivi e supplenti saranno tratti da tale lista.

20.3 In attuazione del decreto 30 marzo 2000 n. 162 del Ministero della giustizia, art. 1, comma 1, almeno uno dei Sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei Sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei Sindaci supplenti, dovranno essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili fra coloro che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I Sindaci non in possesso del requisito previsto dal comma 1 del citato decreto dovranno essere scelti tra coloro che

	ab- biano maturato un'esperienza complessiva di almeno un	
	trien- nio nell'esercizio di:	
	a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti	
	direttivi presso società di capitali che abbiano un	
	capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero	
	b) attività professionali o di insegnamento universitario di	
	ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e	
	tecni- co scientifiche, strettamente attinenti all'attività	
	dell'im- presa; ovvero	
	c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche	
	am- ministrazioni operanti nei settori creditizio,	
	finanziario e assicurativo o comunque in settori	
	strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. Ai	
	fini di quanto previsto dal comma 2 lettere b) e c) e del	
	comma 3) del citato Decreto si specificano qui di seguito	
	le materie e i settori di atti- vità che sono considerati	
	strettamente attinenti a quello dell'impresa:	
	- diritto amministrativo	
	- diritto pubblico	
	- diritto pubblico dell'economia - economia politica	
	- scienza delle finanze	
	- amministrazione	
	- statistica	
	- informatica.	
	20.4 Ferme restando le situazioni di incompatibilità	

previste dalla legge, non possono essere nominati Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo complessivamente superiori al numero massimo consentito per legge.

20.5 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. I Sindaci possono essere confermati una o più volte.

20.6 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci presenti.

Le riunioni potranno essere tenute anche per videoconferenza e/o per teleconferenza, purché sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare da parte del Presidente e degli altri partecipanti, la possibilità di ogni partecipante ad intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, nonché la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione; dovranno tuttavia essere presenti nello stesso luogo della convocazione il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

21. Informativa al Collegio Sindacale

21.1 Il Consiglio di Amministrazione, o gli Amministratori

all'uopo delegati dallo stesso, riferiscono tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società appartenenti al gruppo; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Tali informazioni saranno comunicate dagli Amministratori al Collegio Sindacale verbalmente, in occasione di apposite riunioni con gli Amministratori, o delle adunanze del Consiglio di Amministrazione o delle riunioni del Collegio Sindacale previste dall'articolo 2404 del codice civile, ovvero mediante invio di relazione scritta della quale si farà constare nel libro previsto dal n° 5 dell'articolo 2421 del codice civile, con periodicità almeno trimestrale.

21.2 La periodicità delle riunioni del Consiglio è finalizzata anche a favorire l'unità di indirizzo nell'esercizio di tutti i poteri eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione al Comitato Esecutivo, se costituito, al Presidente, al Vice Presidente o ai Vice Presidenti e all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati.

22. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

societari

22.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari tra i dirigenti in possesso di un'esperienza almeno triennale maturata in posizione di adeguata responsabilità presso l'area amministrativa e/o finanziaria della Società, ovvero di società con essa comparabili per dimensioni ovvero per struttura organizzativa, determinandone la remunerazione e conferendo al medesimo adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni attribuitegli ai sensi di legge. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale.

TITOLO VI - BILANCIO E UTILI

23. Bilancio di esercizio

23.1 Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

23.2 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio salvo quanto previsto al precedente art. 11.2.

24. Utili

24.1 Relativamente all'utile netto di ciascun esercizio, risultante dal bilancio approvato:

a) almeno il 5% viene destinato a riserva legale, fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo viene destinato secondo le decisioni dell'Assemblea.

24.2 Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli Azionisti acconti sul dividendo.

TITOLO VII - SCIoglimento, LIQUIDAZIONE E RECESSO

25. Scioglimento e liquidazione

25.1 La Società si scioglie per le cause previste dall'art. 2484 del codice civile.

25.2 Addivenendosi, in qualsiasi momento, alla liquidazione della Società, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri e il compenso.

26. Recesso

26.1 Non spetta il diritto di recesso ai Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine. Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del codice civile, ai Soci spetterà inoltre il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497-quater del codice civile.

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

27. Domiciliazione degli Azionisti - Foro Convenzionale

27.1 Il domicilio degli Azionisti nei confronti della Società si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal libro dei Soci.

27.2 Tutte le contestazioni fra gli Azionisti e la Società sono decise dall'autorità giudiziaria nel cui mandamento si trova la sede legale della Società.

28. Rinvio

28.1 Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme di legge.

Firmato: Renzo Pelliccioli

Dr. Ignazio de Franchis Notaio (impronta del sigillo)